

25 febbraio 2022



sicurgroup

*LE NOVITÀ
del D.Lgs. 81/08
Obblighi nel mondo del lavoro
Facciamo chiarezza*

Relatore:

Corazza Cristian



sicurgroup

RIFERIMENTI NORMATIVI ULTIME PUBBLICAZIONI

- *Legge 17 dicembre 2021 n. 175 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante le misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per le esigenze indifferibili (GU n. 301 del 20.12.2021)*

NOVITÀ E MODIFICHE

- *Ruolo e formazione del preposto*
- *Formazione del Datore di Lavoro*
- *Addestramento all'utilizzo delle attrezzature*



sicurgroup

RIFERIMENTI NORMATIVI ULTIME PUBBLICAZIONI

- *Decreto Ministeriale 01 settembre 2021 il quale tratta i criteri generali per il controllo e la manutenzione la qualifica degli addetti alla manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio - **ENTRATA IN VIGORE 04 OTTOBRE 2022***
- *Decreto Ministeriale 02 settembre 2021 il quale tratta i criteri relativamente alla “Formazione dei lavoratori Addetti alla Gestione Emergenza Antincendio” e alla qualifica dei Formatori in materia di antincendio - **ENTRATA IN VIGORE 04 OTTOBRE 2022***
- *Decreto Ministeriale 03 settembre 2021 il quale tratta il tema della Valutazione del Rischio Incendio, fornendo i criteri generali di progettazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio per i luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 81/08 - **ENTRATA IN VIGORE 04 OTTOBRE 2022***



sicurgroup

PREPOSTO

Definizione – art. 2 del D.Lgs. 81/08

Art. 2 – Definizioni

”

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;



sicurgroup

DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE

Obblighi – art. 18 del D.Lgs. 81/08

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- *b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;*



sicurgroup

PREPOSTO

Obblighi – art. 19 del D.Lgs. 81/08

Art. 19 – Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

FORMAZIONE

art. 37 del D.Lgs. 81/08

Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. **Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire⁶⁸:**

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;**
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;**

FORMAZIONE

art. 37 del D.Lgs. 81/08

Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

5. *L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.*

7. *Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo capoverso*

7-ter. *Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.*



sicurgroup

CONTRATTI D'APPALTO, D'OPERA O SOMMINISTRAZIONE art. 26 del D.Lgs. 81/08

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

8-bis) Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.



sicurgroup

PREVENZIONE INCENDI

Novità

Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 – Criteria generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

ABROGATO e sostituito da:

- *Decreto Ministeriale 01 settembre 2021*
- *Decreto Ministeriale 02 settembre 2021*
- *Decreto Ministeriale 03 settembre 2021*



sicurgroup

PREVENZIONE INCENDI

art. 46 del D.Lgs. 81/08

Art. 46 – Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.



sicurgroup

D.M. 01 settembre 2021

Contenuti e novità - 1

- **Definizione di precisi requisiti per i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio**
- **Modifica della formazione**
 - *Livello 1 (ex rischio basso) – formazione di base di 4 ore e aggiornamento di 2 ore*
 - *Livello 2 (ex rischio medio) – formazione di base di 8 ore e aggiornamento di 5 ore*
 - *Livello 3 (ex rischio elevato) – formazione di base di 16 ore e aggiornamento di 8 ore*
 - *Periodicità quinquennale per tutti i livelli di rischio (5 anni)*
 - *E' possibile effettuare una parte di formazione in FAD in modalità "sincrono"*
- **Criteria per l'adozione delle misure di gestione della sicurezza antincendio, in funzione dei fattori di rischio presenti nella propria attività (secondo allegato I e II)**
 - *Informazione e formazione:*
 - Basata sulla valutazione dei rischi*
 - Trasmessa in maniera semplice ed immediata*
 - In luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica*
 - Predisposizione di avvisi scritti contenente le informazione essenziali (con eventuale aggiunta di planimetrie)*
 - Gli avvisi devono essere riportati anche in lingue straniere*
 - Facilità di accesso della comunicazione anche con strumenti compatibili con specifiche esigenze del lavoratore*



sicurgroup

D.M. 01 settembre 2021

Contenuti e novità - 2

- **Obbligo di redazione del piano di emergenza (ricordiamo che):**
 - *P.E.E. obbligatorio per luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori*
 - *Luoghi aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori*
 - *Luoghi di lavoro che rientrano nell'elenco delle attività soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011*




sicurgroup

D.M. 02 settembre 2021

Contenuti e novità - 1

- **Modifica dei livelli di rischio incendio (sono stati eliminati i 3 livelli presenti nel D.M. 10/03/1998 BASSO, MEDIO, ELEVATO)**
 - *Nuovi criteri di valutazione (Allegato I del D.M. 3/09/2021)*
 - *Luoghi di lavoro BASSO (attività non soggette a specifiche regole tecniche verticali o prevenzione incendi) per cui è applicabili un "MINI CODICE DI PREVENZIONE INCENDI"*
 - Affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti*
 - Superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 mq*
 - Piani del luogo di lavoro compresi tra 5 m e 24 m di quota*
 - Presenza o trattamento di materiali combustibili inferiore a 900 MJ/mq*
 - Presenza o trattamento sostanze o miscele pericolose in quantità significative*
 - Non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio*
 - Luoghi di lavoro presenti nel nuovo codice di prevenzione incendi (attività 9, 14, da 27 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64, 70, 75)*
 - Tutte le altre attività del DPR 151/11 o non rientranti ma con regole tecniche specifiche*

DOMANDE



***GRAZIE PER
L'ATTENZIONE***



sicurgroup

per info e contatti

info@sicurmed.net